

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7449 R	29 novembre 2017	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio governativo 25 ottobre 2017 concernente la modifica per l'adeguamento della Legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero alla modifica del Codice civile svizzero (nuovo diritto di adozione)

I. MODIFICHE DEL DIRITTO FEDERALE

Nella riunione del 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1. gennaio 2018 la revisione del diritto in materia di adozione (art. 264 e segg. CC). Le nuove norme rendono più flessibili le condizioni per l'adozione e allentano il segreto dell'adozione.

Secondo il diritto vigente, soltanto le coppie sposate possono adottare il figlio del partner. Nell'interesse dell'adottando, a partire dal 2018 la cosiddetta adozione del figliastro sarà consentita anche alle coppie vincolate da unione domestica registrata e a quelle omosessuali o eterosessuali che convivono di fatto. Saranno così eliminate le disparità di trattamento e riconosciute anche legalmente le relazioni di fatto tra l'adottando e il patrigno o la matrigna. La coppia può in tal modo integrare completamente il figlio nella nuova famiglia e disporre le misure necessarie in caso di morte del genitore biologico. L'adozione congiunta di un bambino estraneo continuerà a essere preclusa alle coppie omosessuali e a quelle conviventi di fatto.

Con l'entrata in vigore della revisione saranno anche rese più flessibili le condizioni generali per l'adozione, alle quali si potrà infatti derogare nell'interesse del bambino. L'età minima di chi intende adottare un figlio sarà inoltre abbassata da 35 a 28 anni, sia per l'adozione congiunta sia per quella singola. La durata minima della relazione di coppia sarà ridotta da cinque a tre anni e non sarà più determinante la durata del matrimonio, bensì quella della comunione domestica: per poter adottare un figlio, la coppia dovrà quindi aver convissuto per almeno tre anni.

Oltre a flessibilizzare le condizioni per l'adozione, la revisione allenta il segreto dell'adozione. I genitori biologici che hanno dato in adozione il proprio figlio e successivamente vogliono cercarlo o ottenere informazioni su di lui, potranno in futuro conoscere le sue generalità, a condizione che il figlio, maggiorenne o perlomeno capace di discernimento, vi acconsenta. Se il figlio è minorenni devono acconsentirvi anche i genitori adottivi. Il figlio adottato, invece, ha già oggi il diritto di conoscere le proprie origini, senza che sia necessario il consenso dei genitori biologici. In futuro, tuttavia, i figli adottivi potranno ottenere informazioni non solo sui propri genitori biologici, ma anche sui propri fratelli e fratellastri biologici, a condizione che questi ultimi siano maggiorenni e vi acconsentano¹.

¹ https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2017/ref_2017-07-10.html.

II. MODIFICHE DEL DIRITTO CANTONALE

La revisione del diritto in materia di adozione (art. 264 e segg. CC) comporta l'adeguamento della legislazione cantonale ed è stata pure l'occasione per colmarne alcune lacune.

L'attuale art. 316 cpv. 1 CC prevede che l'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale (cpv. 1^{bis}). Il Consiglio federale emana norme esecutive (cpv. 2).

In relazione al sopra menzionato articolo, si è colta l'occasione per sanare una lacuna legislativa circa la competenza ad autorizzare l'affido in vista d'adozione ed alla relativa vigilanza, attribuita solo tramite regolamento all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) (cfr. Regolamento concernente l'accoglienza di adottandi – RL 4.1.2.2.2). Si ritiene infatti opportuno conferire questo compito a livello normativo al Dipartimento della sanità e della socialità in seno alla legge di applicazione e di complemento del Codice civile svizzero. Si tratta però di una competenza da sempre assunta dal DSS, per il tramite dell'UAP – e prima dall'allora Ufficio delle curatele - il quale sbriga la procedura di autorizzazione per l'accoglienza di adottandi e vigila sul rapporto di affiliazione durante questo periodo.

Il nuovo art. 268d cpv. 1 CC prevede che le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l'adottato sono fornite dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione. L'autorità cantonale informa in merito alla domanda d'informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone (cpv. 2). Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d'informazione (cpv. 3). I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l'adottato che ne facciano richiesta (cpv. 4).

Il nuovo articolo del CC attribuisce ad un Servizio cantonale preposto all'informazione il compito di fornire le necessarie informazioni circa i genitori biologici ed i loro discendenti diretti (diritto alla ricerca delle origini regolato dall'art. 268c nCC) così come le informazioni circa l'adottato (allentamento del segreto dell'adozione previsto dall'art. 268b nCC). Sino ad oggi questo compito veniva assolto dal Dipartimento delle istituzioni, e per esso dall'Ufficio dello stato civile. Il Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione) del 28 novembre 2014, specifica espressamente al commento di cui all'art. 268d cpv. 1 nCC, come sia opportuno che tale compito informativo venga assunto dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione, in quanto i collaboratori di tale autorità sono già sensibilizzati alla difficile situazione psicologica in cui si trovano confrontati adottati e genitori biologici e per questo si presta maggiormente a tale compito.

Nel Messaggio, sempre in relazione all'art. 268d nCC, viene anche sottolineato che tale servizio all'informazione ed alla consulenza debba essere attribuito ad una sola autorità (Messaggio FF 2015 844). Ed è dunque a tale scopo che questo compito viene ora assunto dal DSS, e per esso dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), cui compete la procedura d'adozione, ad eccezione della pronuncia dell'adozione, che rimane di competenza del Dipartimento delle istituzioni. L'introduzione di queste competenze ha reso necessaria una revisione strutturale del Capitolo III, tramite il raggruppamento delle disposizioni circa le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento della sanità e della socialità in un unico articolo (art. 38) e delle vie di ricorso in un altro disposto

(art. 38a). I cpv. 2 e 3 dell'attuale art. 38c, relativi all'autorizzazione ed alla vigilanza sul collocamento in vista d'adozione, i quali si riferiscono quindi agli intermediari, sono stati abrogati in quanto sono di esclusiva competenza della Confederazione e vengono regolati dall'Ordinanza sull'adozione (OAdoz).

Le nuove competenze del Dipartimento della sanità e della socialità sono in particolar modo regolamentate ai nuovi art. 15c e 38 della legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero alla modifica del Codice civile svizzero, il cui tenore è il seguente:

Art. 15 c

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC) ed a sorvegliare il rapporto di affiliazione fino all'adozione;*
- b) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.*

²Ogni decisione del Dipartimento della sanità e della socialità nelle materie di cui al cpv. 1 può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC);*
- b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all'adozione e vigilare sullo stesso;*
- c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.*

²Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l'adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio precisa che un'analisi della modifica del carico di lavoro si impone in merito a questi cambiamenti, sia materiali che procedurali, dopo l'assunzione a pieno regime dei compiti e una volta che le modifiche avranno prodotto i loro possibili effetti, al fine di potersi così esprimere in modo più cognito in merito a nuove esigenze di personale.

III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La Commissione, all'unanimità, approva le modifiche della legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero alla modifica del Codice civile svizzero proposte dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Sabrina Gendotti, relatrice
Agustoni - Aldi - Celio - Corti - Ducry -
Ferrara - Ghisolfi - Giudici - Minotti -
Rückert - Viscardi